# Newsletter FISCALE

## GENNAIO 2025

## INDICE


1. D. Lgs. n. 36/2021 – Art. n. 7
2. D. Lgs. n. 36/2021 – Art. n. 10
3. D. L. 202/2024 – Art. 10, comma 3
4. Adempimenti mese di gennaio

# 1. D. LGS. N. 36/2021 – ART. N. 7 (Modificato da D. L. n. 145/2023, Art. n. 16)

(Clausole fondamentali previste all'interno degli atti costitutivi e statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

## COMMA 1.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

# 1. D. LGS. N. 36/2021 – ART. N. 7 (Modificato da D. L. n. 145/2023, Art. n. 16)

(Clausole fondamentali previste all'interno degli atti costitutivi e statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

# 2. D. LGS. N. 36/2021 – ART. N. 10

## (Riconoscimento ai fini sportivi da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche)

**COMMA 1.**

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

**COMMA 2.**

La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

# 2. D. LGS. N. 36/2021 – ART. N. 10

## (Riconoscimento ai fini sportivi da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche)

**COMMA 3.**

**Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.**

**COMMA 4.**

**In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.**

# 3. D. L. 202/2024 – ART. 3, COMMA 10

## (Proroga ufficiale al 01/01/2026 per il nuovo regime iva delle associazioni)

**Articolo n. 3**

**COMMA 10.**

**All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.»**

# 4. ADEMPIMENTI MESE DI GENNAIO

## 15 GENNAIO 2025

📌 Scadenza, da parte di associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, dell’annotazione, anche con unica registrazione, dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (anche nel registro D.M. 11/2/97).

## 16 GENNAIO 2025

📌 Versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali e ai cococo sportivi che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito nel corso del presente anno solare.

📌 Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

📌 Versamento IVA mensile mese di Dicembre.